

## *Res publica* Approfondimenti

Capitolo M, Vita quotidiana, Lezione 1, par. 1, pag. 389

### Quale responsabilità assume chi esercita attività pericolose?

Questo tipo di responsabilità è contemplata dall'**art. 2050** c.c.:

«Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno».

Rientrano in questa fattispecie le attività delle grandi imprese industriali, delle raffinerie, delle imprese edili, delle imprese di trasporto e così via.

La ragione per cui la responsabilità viene imputata all'imprenditore è nel fatto che questi, ponendo in essere un'attività obiettivamente pericolosa, deve assumerne anche i rischi.

Può liberarsi da tale responsabilità solo provando di aver adottato tutti gli accorgimenti che la tecnica offre, qualunque ne sia il costo, per prevenire danni alle persone e alle cose. La normale diligenza non sarebbe sufficiente.

### La responsabilità di chi immette in circolazione prodotti pericolosi

Il produttore è ritenuto responsabile per i danni causati dai prodotti difettosi che abbia messo in circolazione. Pensiamo a una gru che per difetto di progettazione presenti scarsa stabilità; a una motosega realizzata con sistemi di protezione inadeguati; e così via.

**Il principio guida**, accolto dall'ordinamento in questa materia, è che le cose immesse in commercio debbano offrire la massima sicurezza. Pertanto, se il consumatore prova che il danno sofferto è stato causato da difetti del prodotto, il produttore ne sarà ritenuto oggettivamente responsabile.

Potrà liberarsi da tale responsabilità soltanto provando che nella lavorazione si è attenuto ai più moderni ritrovati scientifici e tecnici e che il prodotto era del tutto conforme alle norme prescritte per la sua fabbricazione.

### La responsabilità oggettiva per danni provocati da cose in custodia

L'**art. 2051** c.c. dispone:

«Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».

Responsabile per i danni, dunque, è il *custode* e tale deve ritenersi, secondo l'interpretazione prevalente, il proprietario della cosa o comunque chi, al momento del fatto, ne ha il controllo (amministratore, direttore, ecc.). Costoro rispondono del danno causato anche se, per l'evento specifico, non hanno alcuna colpa.

Scopo di tale attribuzione di responsabilità è indurre questi soggetti a operare la massima vigilanza su cose suscettibili di provocare danno ad altri.

**La casistica** è varia e quanto mai interessante. Per esempio, è stato riconosciuto il diritto del danneggiato al risarcimento:

- per le insidie e i trabocchetti presenti lungo una strada;
- per il propagarsi di un incendio sviluppatosi in una casa di abitazione, in un magazzino, in un'autocisterna, in un veicolo in sosta;
- per infiltrazioni d'acqua provenienti da un'abitazione, da un terrazzo o dalla rete idrica;
- per l'improvviso arrestarsi di una scala mobile;
- per anomalo funzionamento di un portone automatico;
- per il rotolare di una catasta di tubi;
- per il bordo rialzato di un tappeto in un negozio.

È esente da responsabilità solo chi provi che il fatto è stato determinato esclusivamente da *colpa del danneggiato* oppure si è prodotto per un *caso fortuito*. **Caso fortuito** è considerato un evento assolutamente imprevedibile, come una frana, una scossa di terremoto o eventi simili.

### **I danni cagionati da rovina di edificio**

L'art. 2053 c.c., che si occupa dei danni causati dalla rovina di edificio, stabilisce:

«Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione».